



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto
Gaeta

ORDINANZA
(DISCIPLINA ORMEGGIO RIMORCHIATORI BANCHINA DI RIVA)

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gaeta:

- VISTA la richiesta pervenuta dalla Società Rimorchiatori Napoletani s.r.l. assunta al protocollo n. 29422 in data 20.10.2023, intesa ad ottenere un incontro congiunto con la scrivente Autorità marittima e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, finalizzato alla formalizzazione di una idonea sistemazione d'ormeggio per i mezzi in concessione (Rimorchiatori Portuali) presso il porto di Gaeta;
- VISTA la concessione nr. 118 del 29 agosto 2023 stipulata con la "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." per l'esercizio del servizio di rimorchio del porto e nella rada di Gaeta;
- VISTE le risultanze della riunione tenutasi in data 08.11.2023, tra questa Autorità Marittima, personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno centro Settentrionale, nonché con i rappresentanti della Società Rimorchiatori Napoletani s.r.l.;
- VISTA la nota prot. n. 16237 in data 27.11.2023 assunta al prot. n. 32959 in pari data dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale con la quale è stato espresso il proprio nulla osta alla prosecuzione dell'iter per l'individuazione di un' idonea sistemazione dei mezzi (Rimorchiatori portuali) della "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." nel porto di Gaeta.
- RITENUTO NECESSARIO assegnare ai mezzi (Rimorchiatori Portuali) della "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." un idoneo punto di ormeggio nel porto, atto a garantire l'operatività degli stessi in funzione delle esigenze connesse alla piena operatività dello scalo marittimo di Gaeta;
- VISTI gli articoli 17, 62, 80 e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

Art. 1
(Posti di ormeggio)

Le unità in servizio di rimorchio della società Rimorchiatori Napoletani s.r.l. devono essere ormeggiate nel tratto della banchina di RIVA (zona compresa tra la radice della banchina "Salvo D'Acquisto" alla bitta n.3), come meglio individuate nella planimetria allegata o presso gli accosti assegnati dalla Capitaneria di porto di Gaeta in caso di esigenze operative come disciplinato al successivo articolo 3.

Art. 2
(Norme generali)

1. Durante la navigazione in ambito portuale i comandanti delle unità (Rimorchiatori) devono:

- a) procedere ad una velocità di sicurezza tale da non creare difficoltà di manovra alle altre unità ormeggiate od incrociate, mantenendo una velocità non superiore ai 6 (sei) nodi;
- b) effettuare le manovre di accosto alle banchine con la velocità ridotta al minimo possibile;
- c) quando in entrata/uscita dalle banchine agli stessi destinate, procedere alla minima velocità possibile, prestando massima attenzione alle altre unità in movimento ed, in particolare, alle navi in partenza dalle banchine commerciali;
- d) fare ascolto continuo sul canale 16 VHF;

2. Durante la sosta in ambito portuale i comandanti delle unità devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra da parte di altre unità nelle banchine adiacenti;
- b) sostare all'interno dei posti di ormeggio assegnati, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalla Capitaneria di porto;
- c) assolutamente evitare di lasciare rifiuti di qualsiasi natura, anche temporaneamente, sulle banchine od aree portuali in genere.

Art. 3

(Condizione metereologiche avverse)

In caso di condizioni metereologiche avverse, la Rimorchiatori Napoletani s.r.l., previo interfaccia con il Nostromo del porto o con la Sala Operativa di questo Comando, può ormeggiare i propri mezzi in servizio in concessione nel porto di Gaeta, presso la banchina CABOTO (lato ponente) o diversa ubicazione a seconda della disponibilità in funzione degli stessi eventi metereologici o del traffico presente in porto.

Art. 4

(Eccezione)

Considerata la particolarità della zona di ormeggio, è fatto obbligo alla Rimorchiatori Napoletani s.r.l., di lasciare immediatamente libera la banchina con il relativo specchio acqueo antistante, in caso di qualsiasi esigenza connessa all'operatività delle banchine adiacenti alla zona.

Sarà comunque cura dell'ufficio Nostromo di questa Autorità Marittima, designare un posto di ormeggio alternativo al fine di consentire che tutte le operazioni intraprese dalle altre unità, di ormeggio/disormeggio alle banchine Salvo D'Acquisto e la parte a sud della Banchina di Riva, possano avvenire in sicurezza.

Art. 5

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, a norma dell'art. 1164 e 1231 del codice della navigazione e/o del decreto legislativo 171 del 2005 e s.m.i., e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Gaeta e dell'Ufficio locale marittimo di Formia, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale

www.guardiacostiera.gov.it/gaeta, nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, ovvero alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario marittimo di Gaeta.

Il presente provvedimento, emanato ai soli fini di sicurezza della navigazione, non esime il richiedente dal munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzatorio di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Gaeta, *(vedasi protocollo informatico)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Biagio Mauro SCIARRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
--

